

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 15 maggio 2017

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 8 / 2017

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", c.d. "Manovra correttiva". Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in legge. Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT – ART. 1

Come noto, la Finanziaria 2015, ha introdotto il c.d. "split payment", disciplinato dall'art. 17-ter, DPR n. 633/72, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, non debitori d'imposta ai fini IVA. Il meccanismo in esame prevede che l'IVA sia versata all'Erario direttamente dal destinatario della fattura (Ente pubblico). Si rammenta che l'art. 1, DL n. 50/2017, a decorrere dall'1.7.2017 ha:

- **ridefinito la platea dei soggetti destinatari** dello split payment facendo riferimento ai soggetti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ossia:
 - Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
 - Autorità indipendenti;
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- **esteso l'applicazione del meccanismo in esame** anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti specifici soggetti:
 - società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
 - società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
 - società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;
- **esteso l'applicazione del meccanismo in esame ai lavoratori autonomi.**

Considerato che lo split payment non è previsto dalla normativa comunitaria, l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell'UE, così come stabilito dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Recentemente il Consiglio UE, con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/784, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 6.5.2017, n. L 118, **ha autorizzato l'Italia ad applicare lo "split Payment" fino al 30.06.2020.**

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – ART. 2

Con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito **è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).**

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

N.B. Durante l'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4.05.2017 è stato precisato che **le nuove regole sulla detrazione dell'Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017**. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI – ART. 3

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è **necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000**.

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È **soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fiscoonline) per la compensazione del credito nel Mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI – ART. 4

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti** conclusi per il loro tramite. All'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;
- **incassano i canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera **a titolo di acconto**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate sono emanate dall'Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

N.B. È previsto infine che l'Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convezioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

RIDETERMINAZIONE BASE ACE – ART. 7

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (**dal 2017** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.**

Analogamente per i soggetti IRPEF l'agevolazione ACE:

- **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.

Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.

N.B. È prevista la **rideterminazione dell'acconto IRES 2017** considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 9

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

RECLAMO E MEDIAZIONE – Art. 10

È disposto l'aumento **da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92. Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.**

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.